

Attuazione art.35, c.3 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE DEI DATI

- Dichiarazioni sostitutive ed acquisizione dei dati -

Secondo quanto disposto dall'art. 35 della legge 33 sulla Trasparenza, *"Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale:*

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."

Per quanto riguarda il comma a), si rimanda all'organizzazione dell'Ifo riportata al link:<http://www.ifo.it/index/trasparenza/organizzazione/telefoni-e-posta-elettronica.html>

Relativamente al comma b), esso è stato abrogato dal recente aggiornamento del decreto sull'Amministrazione digitale di agosto 2016.

L'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma c) viene svolta, a campione, da parte delle strutture organizzative interne di riferimento e per le gare telematiche attraverso il sistema informatico dedicato ad hoc.